

Studio Legale

Avv. Maria Elena Giovannella

Patrocinante in Cassazione

Via S. Caterina D'Alessandria n. 14 – 89122 Reggio Calabria

Tel. 0965/48026 e fax 0965.48026

e-mail elenaiovannella@libero.it pec avv.mariaelenagiovannella@pecstudio.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

RICORSO

CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

PER

La **BIBA SRL** , C.F. P.IVA 02799650805 REA N. RC – 191276 con sede in Reggio C. Piazza Duomo n. 7 , in persona del legale rappresentante p.t. l'amministratore unico Sottilotta Pietro, cf STTPTR77C19H224J nato a Reggio Calabria il 19/03/1977, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Caterina D'Alessandria n. 14, presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Giovannella (CF GVNMLN70A45H224N, pec avv.mariaelenagiovannella@pecstudio.it) che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato (**Allegato in calce**) da considerarsi in calce al presente atto;

(ricorrente)

CONTRO

FINCALABRA SPA - Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria, CF 01759730797, C.C.I.A.A. N. 135378, con sede in Catanzaro c/o Cittadella Regionale Viale Europa Loc. Germaneto, pec fincalabra@pcert.it – in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Alessandro Zanfino presidente del C.D.A.

(resistente)

E

REGIONE CALABRIA, cf **02205340793** in persona del Presidente della Giunta Regionale della Calabria e legale rappresentante pro-tempore, con sede in (88100) Catanzaro (CZ), Viale Europa Località Germaneto, pec capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it *(resistente)*

E

NO.MAR IMMOBILIARE S.R.L., CF P.IVA 02284140483, REA n. CS – 156028, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante, NOCITO MICHELE, con sede in Scalea (CS) Via Don Antonio Didona 33, pec nomarimmobiliare@pec.it

Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMISSIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

PRESIDENZIALI E COLLEGIALI

DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. – Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria – adottata nella riunione del 15/03/2021, di cui al verbale n. 9 del 15/03/2021, (**All. n. 5**) con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda cod ID n. 43548 presentata dalla ricorrente BIBA S.R.L. (**Allegato n. 1**), in data 27/01/2021 con la quale veniva chiesto l'accesso al “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” - POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 : Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1 comunicato alla società ricorrente a mezzo pec in data 17/03/2021, con nota del 16/03/2021 prot. N. 2048 (**All. n. 4**)
- Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 1 al verbale n. 9 del 15/03/2021 (Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 691 AL 790); (**all. n. 6**)
- Dell'atto di “VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI INTERVENTO FINANZIARIO PRESENTATA” dalla BIBA Srl, redatto da Fincalabra, Soggetto Gestore, su modelli prestampati e check-list, privo di data , sottoscritto dall'istruttore Alberto Maria Scrima e dalla dott.ssa Emilia Mascalchi nella duplice veste di *Responsabile di Linea di Intervento*, e di *Responsabile Ufficio Finanziamenti* (**all. n. 8**)
- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla società BIBA Srl, adottata nella riunione del 29/03/2021 di cui al verbale n. 11 del 29/03/2021; (**All. n. 10**)
- Dell'elenco degli esiti delle domande di riesame costituente all. n. 3 del predetto verbale n. 11 del 29/03/2021 (Elenco richiesta riesame); (**All. n. 13**)
- Dell'atto redatto dal Soggetto Gestore (Fincalabra SpA) denominato “Istruttoria Richiesta di Riesame” presentata dalla società BIBA Srl, , privo di data , e sottoscritto dalla Dott.ssa Emilia Mascalchi nella qualità di *Istruttore e Responsabile di Linea di Intervento* e dal Dott. Giuseppe Frisini *n.q. di Responsabile Area Incentivi e Finanziamenti* (**all. n. 14**)

- Di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi allo strumento finanziario “Fondo Calabria Competitiva”; (All. 15 e 15 bis)
- Degli elenchi degli esiti dei riesami; (all. n. 16 e 16 bis)
- Di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e comunque inerenti la domanda di finanziamento n. 43548 presentata dalla BI.BA. S.r.l.

FATTO

*La Regione Calabria istituiva il **Fondo Calabria Competitiva (FCC)** con l'obiettivo di sostenere - attraverso la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato gestiti dalla sua società in house providing Fincalabra S.p.A. - il sistema imprenditoriale regionale in temporanea situazione di carenza di liquidità come diretta conseguenza della restrizione allo svolgimento delle attività economiche imposte dall'emergenza epidemiologica internazionale da COVID-19, e di garantire, in modo rapido ed efficace, alle Micro e Piccole imprese, la disponibilità liquida sufficiente e necessaria per contrastare gli effetti dannosi arrecati dall'epidemia, per preservare la continuità dell'attività economica, nonché i livelli occupazionali.*

Lo strumento trovava copertura finanziaria nell'ambito dell'Asse 3, Competitività e attrattività del sistema produttivo, Azione 3.2.1 - “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” - del POR Calabria FESR 2014/2020.

La società BIBA Srl in data 27/01/2021, ore 09:03:46.205339+00:00, presentava, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica predisposta dalla FINCALABRA Spa, regolare domanda di accesso, (cod. id. n. 43458 – numero progressivo della domanda n. 744) e relativi allegati, allo strumento finanziario di cui sopra istituito dalla Regione Calabria denominato “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” - POR Calabria FESR – FSE 2014/2020: Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1. (All. 1), trovandosi nella condizione soggettiva, oggettiva, economica e finanziaria prevista dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Operativo (R.O.) (All. n. 17) del Fondo adottato dal Comitato degli Investimenti (organo istituito con decreto dirigenziale n. 14282 del 22 dicembre 2020 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”, cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare

l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il coordinamento delle attività di gestione del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", nella riunione del 28 dicembre 2020.

Più precisamente la BI.BA. Srl, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, inoltrava in data 19.02.2021 alle ore 09:03:46.205339+00:00 (orario registrato dalla piattaforma telematica) la domanda compilata ai sensi dell'art. 8 del regolamento operativo:

"Pena l'esclusione, le domande di intervento finanziario dovranno essere compilate online, e sottoscritte digitalmente, mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica resa disponibile, accedendo, previa registrazione, sul portale di Fincalabro S.p.A (www.fincalabro.it) oppure sul portale Calabria Europa (www.regione.calabria.it/calabroeuropa), seguendo le istruzioni specificamente fornite."

Alla domanda veniva allegata la seguente documentazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del R.O e sempre tramite la piattaforma telematica: **(vd. Pagg. 10 e 11 schermate piattaforma telematica ALL. N.3)**

a) *Domanda di intervento finanziario, redatta in modalità telematica in conformità al fac-simile di cui all'Allegato n. 1;*

b) *Prospetto di riclassificazione contabile, elaborato secondo il modello reso disponibile sulla piattaforma informatica, e utile ai fini della verifica del possesso dei parametri contabili previsti;*

c) (documenti previsti per le sole società di capitali):

- Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata in modalità telematica secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a, attestante: il possesso dei parametri contabili sulla base dei bilanci approvati e depositati; l'indice di liquidità risultante dalla situazione contabile aggiornata; il fatturato registrato nell'anno 2019;

d) **Documenti previsti per società di persone, quindi non per la BIBA SRL;**

e) *Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2019, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;*

f) *Situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;*

g) *Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere online accedendo al sito web www.bancaditalia.it) con decorrenza dal mese di ottobre 2019 (prima rilevazione mensile) fino alla data più recente rispetto alla data di presentazione della domanda, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora evidenzi l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica;*

h) *Copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'Impresa richiedente, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica .*

La piattaforma telematica, predisposta da Fincalabra SpA, prevedeva l'inserimento nelle apposite prime 10 pagine di una serie di dati relativi all'azienda. Completata tale procedura la piattaforma consentiva il caricamento, nelle rispettive caselle dell'ultima pagina (**vedere All. 3**, pag 11 denominata "Allegati"), dei singoli files relativi ai documenti di cui ai summenzionati punti b), c), e), f), g), h) (art. 9 del R.O.) .

Dopo l'inserimento di tutti i suddetti dati e documenti, attraverso un apposito "tasto" virtuale di comando predisposto nella piattaforma, la BIBA SRL generava il file in pdf della "domanda" di cui al punto a) . Quest'ultimo file, dopo la firma digitale da parte del legale rappresentante, veniva a sua volta inserito nell'apposita casella (l'ultima) della medesima pagina 11.

Dopo l'inserimento della domanda firmata digitalmente, l'interfaccia della piattaforma telematica riportava esplicitamente come l'istanza della BIBA SRL risultava essere "*pronta per l'invio*".

La mattina del 19/02/2021 (data prestabilita da Fincalabra per l'invio delle istanze precedentemente predisposte) effettuato l'invio, la piattaforma predisposta da Fincalabra SpA, generava automaticamente una attestazione di avvenuta trasmissione dell'istanza, con indicazione del numero identificativo, della data e dell'ora esatta di trasmissione, con indicazione di tutta la documentazione prodotta e trasmessa telematicamente (**ALL. n. 1 – 2 - 3**).

Considerata la totale immaterialità della procedura di presentazione della domanda e di deposito della documentazione, in questa sede è possibile offrire quale prova della circostanza appena dedotta i seguenti allegati:

- la domanda generata dal sistema,
- la ricevuta di trasmissione della stessa
- la riproduzione di tutte le schermate video estratte dal profilo personale della società ricorrente e relative alla sua domanda,

dai quali è possibile evincere che il contenuto della domanda e l'allegazione dei documenti in formato elettronico contenuti in singoli files e l'estensione dei files, è avvenuta nel pieno rispetto delle norme contenute nel R.O. del Fondo.

In data 17/03/2021 la società BIBA Srl riceveva a mezzo pec dalla FINCALABRA S.P.A. la comunicazione - prot. N. 2048 del 16/03/2021 - di non ammissibilità al Fondo Calabria Competitiva FCC della sua domanda, deliberata dal Comitato di Valutazione del soggetto gestore, nella riunione del 15/03/2021 a seguito dell'istruttoria compiuta dagli uffici preposti, per i seguenti motivi (**All. 4**): *“Il file unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall'art. 9 del Regolamento Operativo”*

Il “file unico” (termine così introdotto nella procedura dal comitato di valutazione, mai utilizzato nel bando e nella procedura di presentazione delle istanze) è il file relativo alla “domanda” che, per espressa previsione del regolamento, doveva essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si legge infatti nell'art. 8 del R.O. : *“Pena l'esclusione, le domande di intervento finanziario dovranno essere compilate online, e sottoscritte digitalmente, mediante utilizzo di specifica piattaforma .*

Orbene la BIBA srl, come si è riferito, ha compilato online la domanda e ha allegato all'istanza telematica tutta la documentazione prevista dall'art. 9 del regolamento, compresa la domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante. Tali circostanze, si deve evidenziare, non vengono infatti in alcun modo contestate dall'organo di valutazione, che ha invece, del tutto erroneamente, ritenuto inammissibile l'istanza in quanto il file in pdf relativo alla “domanda”, prima di essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e reinserito definitivamente nella piattaforma, non era stato

“unito” in un unico file con tutti gli altri documenti di cui ai sopra richiamati punti b), c), e), f), g) ed h) dell’art. 9 del regolamento.

Orbene tale “unione” di tutta la documentazione in unico file “pdf” non era prevista a pena di inammissibilità della domanda dal regolamento e non può, pertanto, costituire motivo di esclusione della società dal finanziamento.

L’unico riferimento a tale “unione” era, infatti, introdotto ex novo esclusivamente nella schermata video della piattaforma a pagina 11 (**all. n. 3**), in maniera ambigua e poco visibile, ove, nell’ultima ed apposita casella si specificava che andava inserito il *“file firmato digitalmente dal legale rappresentante contenente la domanda generata dal sistema e gli allegati ”*. Allegati che, tutti, erano già stati caricati, come dovuto e prescritto dal regolamento, nelle apposite caselle sovrastanti.

Vi è da aggiungere che l’unione dei documenti, così come formulata, risultava persino di impossibile adempimento. Infatti, due degli allegati richiamati, la *“dichiarazione sostitutiva di atto notorio”* e la *“situazione contabile”*, dovevano essere (e sono stati) prodotti con la firma digitale dal professionista abilitato, come richiesto. Come è noto, è materialmente impossibile sottoporre a successiva firma digitale (quella del legale rappresentante) documenti già firmati digitalmente (dal professionista).

Infine, ma non certo da ultimo, vi è da rilevare che nella “DOMANDA” (vedere Allegato n. 1) la BIBA SRL ha esplicitamente dovuto dichiarare al punto t) **“che la documentazione inviata in allegato alla presente domanda ne costituisce parte integrante e sostanziale”** ; pertanto l’asserita previsione di assemblare in un file unico domanda e documentazione prima della firma digitale da parte del legale rappresentante, oltre che non richiesta dal regolamento è, con ogni evidenza, del tutto inutile e persino in contraddizione con la suddetta dichiarazione di cui al punto t).

Il File unico, dunque, è un vero e proprio duplicato di tutti gli atti e documenti già singolarmente acquisiti nei vari passaggi e nei campi singolarmente dedicati nella piattaforma.

Al momento della trasmissione della domanda della BIBA SRL tutti i documenti indicati nell’art. 9 del R.O. del Fondo erano stati regolarmente allegati.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità della sua domanda di finanziamento, la società BIBA SRL presentava, in data 20/03/2021, nel termine concesso di sette giorni, domanda di riesame,

contestando le risultanze istruttorie del Comitato di valutazione ed in particolare rilevando quanto segue: **(All. n. 9)**

1. ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Operativo ..[...]...la verifica di ammissibilità, è finalizzata ad accertare:

- l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento Operativo, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'impresa medesima. [....] ...

2. nella specie la domanda è stata acquisita nei termini e nelle forme previsti all'art. 9 del regolamento;

3. la documentazione ed i dati completi e corretti sono stati inoltrati ed acquisiti unitamente alla domanda tramite la piattaforma dal Vs Spett.le Ente;

4. nel Regolamento Operativo (norma) non è prevista l'ipotesi di inammissibilità contestata alla Società richiedente il file unico pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante;

5. nel caso di specie la Società richiedente ha presentato una domanda corredandola di tutta la documentazione di cui all'art. 9 del R.O. documentazione acquisita tramite piattaforma ed in possesso di codesto Ente;

6. il formato unico pdf non è previsto dal Regolamento Operativo a pena di inammissibilità della domanda;

7. gli allegati alla domanda sono stati regolarmente trasmessi e sono stati già acquisiti dall'Ente tramite la piattaforma;

8. la domanda autocertifica la conformità agli originali dei documenti in formato elettronico allegati ed inoltrati tramite la procedura della piattaforma e sono già in possesso di codesto Ente;

9. non possono essere contestati alla società scrivente motivi di inammissibilità non previsti espressamente nel bando e nel regolamento operativo;

Quindi, alla luce di quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma del R.O. (...*Qualora il Soggetto gestore nel corso dell'esame della domanda di intervento finanziario dovesse richiedere integrazioni di dichiarazioni/documenti risultati incompleti, gli stessi dovranno essere inviati al Soggetto gestore entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta di integrazione, decorsi infruttuosamente i quali la domanda sarà considerata inammissibile*), la BIBA Srl chiedeva in sede di riesame :

“al Soggetto gestore, alla luce di tutto quanto premesso e dedotto, di voler riesaminare in autotutela il provvedimento di non ammissibilità della Domanda di intervento finanziario presentata, stante il fatto che come sopra dimostrato la documentazione non è assente e/o incompleta. Resta impregiudicata ogni azione a tutela degli interessi legittimi della Società richiedente. “

Sull'istanza di riesame della domanda e sul diritto di soccorso istruttorio, la BI.BA. Srl non riceveva alcuna risposta da Fincalabra Spa, e veniva a conoscenza del **rigetto immotivato** della stessa dal sito ufficiale della Fincalabra spa dove veniva pubblicato l'elenco degli esiti delle domande di riesame valutate nella seduta del Comitato di valutazione del 29/03/2021, costituente all. n. 3 del verbale n. 11 del 29/03/2021 dove nella colonna relativa a “ *Esito delibera del Comitato di valutazione su Richiesta di Riesame presentata*” si legge “**NON ACCOLTA**”.

In data 08.04.2021, su apposita istanza inoltra a mezzo pec in data 29/03/2021, veniva eseguito dalla società ricorrente rituale accesso agli atti della procedura di selezione per l'ammissione al Fondo Calabria Competitiva, di cui al verbale che si allega agli atti (all. n. 26), ed in quell'occasione venivano consegnati alla società i seguenti documenti:

- Copia del verbale n. 9 del 15/03/2021,
- copia della relazione istruttoria, richiamata dal verbale n. 9, redatta dal soggetto gestore in persona dell'istruttore Alberto Maria Scrima, e della dott.ssa Emilia Mascalchi nella duplice veste di Responsabile di Linea di Intervento, e di Responsabile “ufficio Finanziamenti Allegato al verbale n.9
- allegato n. 1 del verbale n. 9 del 15/03/2021
- allegato n. 2 del verbale n. 9 del 15/03/2021

- allegato n. 3 del verbale n. 9 del 15/03/2021
- copia del verbale n. 11 del 29/03/2021 del Comitato di Valutazione
- copia della relazione istruttoria della richiesta di riesame allegato al verbale n. 11
- copia dell'allegato n. 1 del verbale n. 11 predetto
- copia dell'allegato n. 2 del verbale n. 11 predetto
- copia dell'allegato n. 3 del verbale n. 11 predetto.

Pertanto, la BI.BA. Srl adiva Codesto Ill.mo TAR , impugnando i provvedimenti indicati in epigrafe, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A. VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE; ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 R.O. – CARENZA TOTALE DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 10 R.O.

Il comitato di valutazione di Fincalabra Spa nel sancire la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente, fondata sull'unica motivazione “ *Il file unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall'art. 9 del Regolamento Operativo* ” ha commesso grave violazione di legge avendo agito in totale carenza di potere.

Fincalabra Spa, quale ente gestore del fondo, è, infatti, tenuta a rispettare le linee guida e le regole impartite dalla Regione Calabria nello svolgimento della delegata fase ad evidenza pubblica di selezione delle domande di accesso allo strumento finanziario “Fondo Calabria Competitiva FCC”, ed in particolare a rispettare, senza alcun potere discrezionale, le norme contenute nel Regolamento Operativo redatto (**all. n. 17**) dal Comitato degli Investimenti, istituito con decreto dirigenziale n. 14282 del 22 dicembre 2020 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”, cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario.

Si legge testualmente all'art. 10 del R.O. rubricato *VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ* :

L'esame delle domande di intervento finanziario presentate è effettuato dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande) ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede la verifica di ammissibilità, finalizzata ad accertare:

- l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento Operativo, ANCHE SULLA BASE DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA MEDESIMA

I requisiti di ammissibilità indicati nel R.O. sono quelli indicati negli art. 4 (requisiti soggettivi), art. 5 (requisiti per settori di attività) art. 9 (requisiti relativi alla modalità di trasmissione della domanda e dei documenti utili all'istruttoria).

Orbene la società ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al presente ricorso, ha presentato la domanda seguendo le indicazioni della piattaforma predisposta da Fincalabra SpA, ed ha allegato, tramite la medesima piattaforma, tutta la documentazione richiesta dal Regolamento operativo, circostanza questa mai contestata dal comitato di Valutazione di Fincalabra spa, che valutava la domanda della BI.BA. SRL non ammissibile solo perché aveva ritenuto che il file firmato digitalmente dal legale rappresentante fosse, in parte, incompleto .

Posto che l'unione degli altri documenti con la domanda in un “file unico” firmato digitalmente dal legale rappresentante non era prevista dal regolamento operativo, tanto meno la mancata allegazione nel “file unico” di documenti già allegati in files singoli all'istanza telematica, può in alcun modo essere causa di non ammissibilità della domanda .

E' evidente che il Comitato di valutazione, in totale carenza di potere, quale mero soggetto gestore, introduceva nella procedura di selezione pubblica delle domande di finanziamento un nuovo motivo di non ammissibilità, in macroscopica violazione di legge e di regolamento operativo, e dell'accordo siglato con la Regione, oltrecchè in violazione dei principi generali di riparto di competenza, di attribuzione di potere, di trasparenza, di legalità, di correttezza e buona fede.

E nello specifico violava gli artt. 9 e 10 del R.O. laddove sono individuati

- i poteri delegati al soggetto gestore nella fase ad evidenza pubblica di raccolta e valutazione delle domande,
- l'ambito di operatività dei predetti poteri,
- i casi tassativi di non ammissibilità delle domande.

Per tale ragione, dunque, tutti gli atti impugnati col presente ricorso che hanno portato alla esclusione dal finanziamento richiesto della società ricorrente sono illegittimi e vanno annullati, con il riconoscimento della ammissibilità della domanda della ricorrente, con l'inserimento della domanda della BIBA Srl negli elenchi delle domande ammissibili secondo l'ordine cronologico di ricezione, come generato automaticamente dal sistema telematico ed in posizione utile per l'accesso allo strumento finanziario *Fondo Calabria Competitiva*.

B. VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE; ILLEGITTIMITÀ DELLA DICHIARATA NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO" DI CUI ALL'ART. 6, LETT. B. LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 10 DEL R.O.

La domanda presentata dalla Società ricorrente come emerge dalla documentazione versata in atti, e come già illustrato nella premessa di fatto, è stata predisposta e trasmessa nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle disposizioni attuative contenute nel R.O. adottato dal Comitato degli Investimenti, (organo istituito con decreto dirigenziale n. 14282 del 22 dicembre 2020 del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" della Regione Calabria, cui è riservata la *governance* dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il coordinamento delle attività di gestione del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", nella riunione del 28 dicembre 2020 e allegato al presente ricorso.

Circostanza questa implicitamente confermata dalla motivazione adottata dal Comitato di Valutazione di Fincalabra spa nella delibera che sanciva la non ammissibilità della domanda del ricorrente, perchè: *“Il file unico in pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante, non contiene al proprio interno tutti i documenti richiesti e previsti dall’art. 9 del Regolamento Operativo”*

Il predetto file unico in pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante, secondo Fincalabra incompleto in quanto non contenente tutti i documenti, è quello che la piattaforma richiede di inserire nell’ultima casella della pagina n. 11 della schermata a video (come emerge dall’allegato n. 4). Il file firmato digitalmente dal legale rappresentante della società contiene la domanda; gli altri documenti si trovano già inseriti nella piattaforma singolarmente, nelle caselle che precedono, della stessa pagina della piattaforma telematica.

Pur nella interpretazione di Fincalabra (che come abbiamo visto esula da quanto previsto dal R.O.) l’asserita incompletezza del file unico, costituirebbe al più un errore materiale nella creazione del file, non certo mancata allegazione dei documenti di cui all’art. 9 del R.O. che venivano regolarmente trasmessi dalla società ricorrente.

Pertanto, l’asserita (ma inesistente) incompletezza del file firmato digitalmente dal legale rappresentante, avrebbe dovuto essere, al più, ritenuto dal Comitato di valutazione alla stregua di una mera irregolarità formale, dunque sanabile attraverso l’integrazione istruttoria di cui all’art. 6 lett. B della legge 241/1990 e come previsto anche testualmente dall’art. 10, ult. Comma, del R.O.

Come già precisato nella premessa di fatto, il cd. File unico contenente domanda e documenti allegati, costituisce un mero duplicato di quanto la società aveva già allegato sulla piattaforma e dunque presentato al momento della trasmissione della domanda di accesso al Fondo.

La presente circostanza è documentalmente confermata dalla scansione delle varie pagine della piattaforma predisposta da Fincalabra SpA, estratte dal profilo personale della società, e dalla ricevuta di deposito della domanda rilasciata automaticamente dalla piattaforma all’esito della compilazione della stessa.

Orbene, tenuto conto dell’unitarietà della trasmissione telematica di domanda e documenti, della integrale compilazione dei campi della piattaforma telematica predisposta da Fincalabra, e dell’acquisizione unitaria al sistema telematico della intera e completa documentazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 9 R.O., l’allegazione finale di un file unico incompleto di atti e

documenti, comunque già allegati singolarmente e acquisiti dalla piattaforma telematica, pur nella (errata) interpretazione assunta da Fincalabra, avrebbe dovuto ritenersi riconducibile a un vizio meramente formale, imputabile ad **errore materiale** cui è incorso il presentatore nella formazione del file unico .

La presente fattispecie non può in alcun modo ricadere in una ipotesi di non ammissibilità per mancata allegazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9 del R.O., come già eccepito nel punto B) che precede, poiché l'asserita incompletezza del file unico, **non è mancata allegazione dei documenti**.

Il Comitato di valutazione - in relazione alla (errata) interpretazione secondo cui al file firmato digitalmente dal legale rappresentante andavano uniti altri documenti - poteva e doveva consentire alla società ricorrente di sanare, attraverso la rettifica successiva, secondo lo strumento generalizzato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e la specifica previsione regolamentare di cui all'art. 10 ult. Co. R.O., di trasmettere il file unico completo, posto che ciò non avrebbe comportato aggiunta di documenti nuovi o diversi rispetto a quelli già inseriti telematicamente al momento della compilazione e presentazione della domanda di finanziamento.

In giurisprudenza si è affermato che la corretta applicazione del principio del soccorso istruttorio, impone da una parte all'Amministrazione di intervenire al fine di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con le esclusioni espressamente previste dalla norma, dall'altra onera la stessa amministrazione a ricercare l'effettiva volontà e attività del concorrente in caso di errore materiale.

Nel caso di specie i documenti di cui all'art. 9 R.O. sono stati interamente trasmessi unitamente alla domanda, quindi la società doveva potere regolarizzare ex art. 6 L. 241/90 l'accorpamento in un file unico della domanda e dei documenti (comunque già regolarmente trasmessi tramite piattaforma a Fincalabra spa), senza con ciò pregiudicare il rispetto delle regole di partecipazione allo strumento finanziario predisposto dalla Regione e contenute nel R.O.

Il TAR Calabria, in fattispecie analoghe, ha ritenuto in materia di finanziamento del PSR Calabria 2014-2020, che *“il "potere di soccorso" costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima*

partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme. ...

In base all'art. 6 della L. n. 241/1990 la regola del c.d. *soccorso istruttorio* deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento, non escluse quelle con caratteristiche selettive; l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l'eccezione e non la regola, in quanto l'art. 6 della predetta legge impone l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio.

In tal senso si è osservato che *“l'Amministrazione, può richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto del documento già presente, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, e purché sia rispettata la par condicio (TAR Milano Lombardia sez. I, 11 febbraio 2011 n. 449)”, ovvero che la Commissione di gara, alla luce del principio di massima partecipazione, deve favorire il soccorso istruttorio, invitando il partecipante a chiarire e a documentare eventuali parti della documentazione presente ma non completa, senza con ciò violare la par condicio”*

Il T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06.06.2016, n. 483 sull'incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico ha ritenuto che lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, **costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990.** Tale disposizione, infatti, impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo *"la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete"* ma eventualmente anche di *"ordinare esibizioni documentali"*. (si veda, ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

I casi giurisprudenziali riportati trattano ipotesi ben più gravi di quella per cui è causa, eppure è chiaro l'orientamento giurisprudenziale di far prevalere la sostanza sulla forma.

Nella speciale materia che occupa il caso in esame non può trascurarsi la finalità perseguita dalla Regione Calabria nell'istituire il “Fondo Calabria Competitiva”, coincidente con l'interesse pubblico di arginare i danni economici derivanti alle imprese calabresi dal fenomeno pandemico che ci vede coinvolti da più di un anno, interesse che trova ingiustificato ed illegittimo ostacolo nell'introduzione di rigide formalità burocratiche da parte del Soggetto Gestore del Fondo, al quale invece è conferito

espressamente dalla Regione il potere-dovere di facilitare l'accesso al Fondo da parte delle imprese operanti nella regione.

Art. 1 R.O.

“La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 30 dell'1 aprile 2020 recante “Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo”, considerata la situazione internazionale e nazionale di diffusa crisi economico-finanziaria determinata dall'insorgenza dei rischi connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha formulato indirizzo ai Dipartimenti Sviluppo Economico ed Attività produttive, Lavoro e Politiche sociali, Turismo e Spettacolo, affinché, con il supporto della Finanziaria regionale Fincalabro S.p.A., si proceda, senza alcun indugio, con attivazione di misure di aiuto alle imprese e di sostegno del sistema economico e produttivo regionale attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui rientra il Fondo oggetto del presente Regolamento Operativo, da attuarsi attraverso la concessione di finanziamenti per far fronte alla temporanea carenza e/o alla mancanza di disponibilità di liquidità da parte del sistema imprenditoriale regionale.

precisando che

La costituzione di tale “Fondo Calabria Competitiva (FCC)”, avente carattere “rotativo”, consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo agevolerà l'accesso al credito delle Micro e Piccole imprese, aventi sede operativa sul territorio regionale, fortemente penalizzate dagli effetti determinati sul sistema economico e produttivo dalla gravissima emergenza sanitaria conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

[...] sia le imprese sane e solvibili che quelle meno solvibili si sono dovute scontrare con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità; e soprattutto nel breve e medio periodo, le Micro e Piccole imprese risultano particolarmente a rischio di sopravvivenza, con ripercussioni gravi sulla situazione economico e finanziaria delle stesse e dei lavoratori dipendenti.

In tale delicato contesto economico-finanziario, si inquadrano gli strumenti finanziari di sostegno previsti nel presente Regolamento, finalizzati, attraverso un più ampio ed articolato piano di

incentivi deciso dall'Amministrazione regionale, a garantire, in modo rapido ed efficace, alle Micro e Piccole imprese, la disponibilità liquida sufficiente e necessaria per contrastare i danni arrecati dall'epidemia di COVID-19 e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia, nonché per preservare i livelli occupazionali

“Agli aiuti di cui al presente Regolamento Operativo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, per come disciplinato dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata con le successive Comunicazioni della Commissione Europea C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.”

C - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO CALABRIA COMPETITIVA – DELL'ART. 6 DELLA L. 241/90. VIZIO ENDO- PROCEDIMENTALE – INVALIDITA' DERIVATA DELLA DELIBERA DI NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Dalla documentazione rilasciata in sede di accesso agli atti si rileva che il Comitato di Valutazione istituito ai sensi dell'art. 10 del R.O. del Fondo Calabria Competitiva era così composto al momento della verifica della domanda della società ricorrente:

Dott. Vittorio Zito

Sig. Ernesto Cirino

Dott. William DE Virgilio.

Il Dott. Vittorio Zito sottoscrive i verbali di riunione del Comitato n.q. di Presidente dello stesso.

Nella seduta del Comitato di Valutazione del giorno 15 MARZO 2021 il Comitato determinava “di procedere alla valutazione dei risultati di istruttoria, già predisposta mediante moduli di Check -List redatti dal Soggetto Gestore nei giorni precedenti la riunione, per blocchi di circa 30 domande e, come si legge testualmente, individuato l'elenco delle domande da analizzare , *il Comitato sospende i lavori in riunione congiunta e ogni componente del comitato effettua i propri approfondimenti istruttori nei tempi stimati di circa 90 minuti per ogni blocco. Detti tempi, utili agli approfondimenti istruttori, si reputano congrui in relazione al fatto che da giorni le istruttorie sono state messe a disposizione dei componenti del Comitato mediante condivisione delle stesse su piattaforma google drive consentendo così una prima analisi. Al termine degli approfondimenti il Comitato si riunisce*

nuovamente per deliberare i risultati relativi al blocco di domande esaminato e procede con i successivi blocchi, fino al termine dei lavori”

Da quanto precede emerge che

l'attività istruttoria veniva gestita in due momenti:

- Esame della domanda e redazione delle check-list su modello standard eseguito dai funzionari di Fincalabra SpA , ma non facenti parte del Comitato di valutazione
- Approfondimento istruttorio ed esame del modulo check-list svolto in forma individuale da un singolo componente del Comitato di Valutazione delegato all'attività.

E' evidente che la fase istruttoria costituisce parte integrante della fase di verifica dell'ammissibilità della domanda, costituisce il vero fulcro del procedimento amministrativo di valutazione della domanda e dunque è determinante per la formazione della volontà deliberante del Comitato.

Nella specie, la fase di verifica e valutazione della domanda proposta dalla BI.BA. Srl veniva svolta dal Gestore del Fondo per il tramite dei suoi funzionari, l'istruttore Alberto Maria Scrima e la responsabile Emilia Mascalchi, n.q. duplice veste di Responsabile di Linea di Intervento e Responsabile Ufficio Finanziamenti, ed è confluita nell'atto di Verifica di ammissibilità della domanda di intervento finanziario” cd. CHECK-LIST, redatto su un modello standard, **privo di data**, che veniva poi sottoposto all'esame del Comitato di Valutazione, che avrebbe dovuto svolgere il cd. **approfondimento istruttorio**, attraverso un componente delegato, William De Virgilio, secondo quanto riportato nel verbale del 15 marzo 2021.

Tuttavia dell'attività di approfondimento istruttorio non vi è traccia tra gli atti del procedimento amministrativo, (in palese violazione dell'obbligo di trasparenza nello svolgimento dell'attività amministrativa) manca la relazione, (neanche sinteticamente verbalizzata) cui fa riferimento il Comitato di valutazione nel verbale di riunione n. 9 del 15/03/2021, che sarebbe stata presentata da parte del componente delegato relativo all'attività compiuta in sede di approfondimento istruttorio, non vi è prova agli atti che la Check-List predisposta dall'istruttore e dal responsabile del soggetto gestore siano state oggetto di approfondimento istruttorio, tant'è che la cd. check list, **priva di data**, **non è sottoscritta per presa visione da parte del componente delegato del Comitato di Valutazione William De Virgilio.**

Si legge nel verbale “*Il relatore espone circa la completezza e la coerenza dei risultati istruttori non segnalando anomalie”* facendo riferimento a **molteplici indistinte domande** ritenute non ammissibili ma non trattate singolarmente, [...] *Il comitato di valutazione al termine delle attività di*

*verifica e di valutazione , tenuto conto delle risultanze istruttorie predisposte dal Soggetto Gestore , e facendo seguito a **quanto relazionato dal suo componente relatore**, delibera all'unanimità l'ammissibilità/non ammissibilità delle domande oggetto di preventiva istruttoria da parte del Soggetto gestore, secondo le risultanze riportate nella tabella debitamente sottoscritta, allegata (Allegato 2) al presente verbale, per costituire parte integrante, contenente in particolare modo l'importo accordato alle singole imprese la cui domanda è stata ritenuta ammissibile.”*

Ora la delibera di ammissibilità o non ammissibilità della domanda di accesso al fondo, è strettamente connessa alla valutazione della domanda, ed in relazione alla domanda presentata dalla BI.BA.srl la fase di verifica e valutazione non è stata correttamente prospettata al vaglio del Comitato di valutazione, come previsto dall'art. 10 del Regolamento Operativo del FCC, inficiando così la deliberazione finale del Comitato.

Da quanto emerge dal verbale del 15/03/2021 del Comitato di valutazione, infatti, lo stesso avendo pedissequamente recepito le risultanze, peraltro falsate, della verifica eseguita dal soggetto gestore, ha omesso del tutto la fase cd. di approfondimento istruttorio, evidentemente necessario ai fini della deliberazione sulla ammissibilità o non ammissibilità della domanda di finanziamento, decidendo la non ammissibilità della domanda presentata dalla BI.BA. Srl senza la espressa verbalizzazione del tipo di valutazione eseguita sulla domanda e senza indicare espressamente i motivi di rigetto della stessa.

L'attività di approfondimento istruttorio sulla domanda della società ricorrente non è stata svolta o perlomeno della stessa non è stato redatto alcun atto che ne attesti lo svolgimento, in palese violazione dell'obbligo di trasparenza.

L'assenza totale di atti che dimostrino l'esistenza della fase di approfondimento istruttorio, e la pedissequa e acritica acquisizione dei risultati della valutazione della domanda elaborati dai soggetti gestori hanno condotto ad una delibera di non ammissibilità della domanda che risulta viziata nel processo di formazione della volontà, mancando una fase endo-procedimentale essenziale ed esplicitamente indicata dal Comitato di Valutazione (**l'approfondimento istruttorio**), e infine la delibera di non ammissibilità della domanda della BI.BA. Srl adottata nella riunione del 15/03/2021 è totalmente priva della motivazione che doveva essere necessariamente espressa (art. 10 bis legge 241/90).

La predetta delibera da quanto precede risulta viziata sotto un duplice profilo:

- Attività istruttoria incompleta ed errata (manca la fase dell'approfondimento istruttorio e l'istruzione compiuta dal soggetto gestore di cui alla check list, priva di data, non è corretta poiché dalla stessa risulterebbero mancanti documenti che invece risultano allegati alla domanda, conformemente alle previsioni del Regolamento Operativo)
- Mancanza dei motivi, la delibera del Comitato di Valutazione adottata alla riunione del 15/03/2021 non è stata motivata.

Ecco in dettaglio esplicitati i predetti motivi di gravame.

Dalla check -list “*Verifica della documentazione prevista ed allegata alla domanda di intervento finanziario (art. 9 del Regolamento Operativo)*” della domanda presentata dalla BI.BA. srl emergono macroscopiche difformità rispetto alla documentazione effettivamente prodotta dalla società.

La check list indica come NON ALLEGATI (mediante spunta dell'avverbio NO”) i seguenti documenti, richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 9 del Regolamento Operativo del Fondo Calabria Competitiva:

- Prospetto di riclassificazione contabile, elaborato secondo modello reso disponibile sulla piattaforma informatica, e utile ai fini della verifica del possesso dei parametri contabili previsti;(doc 28)
- Copia dei Bilanci approvati e depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale/revisore contabile e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica; (doc 29)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata in modalità telematica secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2a, attestante: il possesso dei parametri contabili sulla base dei bilanci approvati e depositati; l'indice di liquidità risultante dalla situazione contabile aggiornata; il fatturato registrato nell'anno 2019; (Doc 30)
- Situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2019, (doc 31)
- Situazione contabile aggiornata alla data dell'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di presentazione della domanda, (doc 32)
- Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (che le imprese potranno richiedere online accedendo al sito web www.bancaditalia.it) con decorrenza dal mese di ottobre 2019 (prima rilevazione mensile) fino alla data più recente rispetto alla data di presentazione della domanda, e da

trasmettere obbligatoriamente anche qualora evidenzi l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica; (doc 33)

- Copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci dell'Impresa richiedente, da allegare esclusivamente sulla piattaforma informatica. (doc 34)

Ma detta VERIFICA NON CORRISPONDE AL VERO:

Ciò si evince anzitutto dalla domanda di ammissione che, sottoscritta dal legale rappresentante della società, con autocertificazione, contiene l'elenco dettagliato dei documenti allegati, tramite inserimento sulla piattaforma telematica, dei documenti richiesti a pena di inammissibilità, e che il soggetto gestore, con falsa attestazione della realtà, ha indicato come non allegati, nella fase di verifica confluita nella check list "Verifica della documentazione prevista ed allegata alla domanda di intervento finanziario (art. 9 del Regolamento Operativo).

E si evince, altresì, dalla riproduzione video delle schermate della piattaforma telematica allegata al ricorso, dove si vede chiaramente che la società allegava in maniera puntuale e completa tutti i documenti sopra elencati, inserendoli nei campi della piattaforma, dedicati all'inserimento degli stessi in formato elettronico (file pdf) e che si allegano al presente atto (doc 28-34).

Ai sensi dell'art. 10 del **Regolamento Operativo rubricato VERIFICA DI AMMISSIBILITA'** "L'esame delle domande di intervento finanziario presentate è effettuato dal Soggetto gestore con le modalità valutative a sportello (**in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande**) ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5.

L'esame delle domande di intervento finanziario prevede la verifica di ammissibilità, finalizzata ad accertare:

- **l'acquisizione della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento Operativo;**
- **la completezza e correttezza della documentazione presentata secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;**
- **la completezza delle informazioni e dei dati forniti dall'Impresa richiedente secondo quanto previsto dal presente Regolamento Operativo;**

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4 del presente Regolamento Operativo, ANCHE SULLA BASE DELLE AUTODICHIARAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA MEDESIMA"

Il Soggetto gestore in fase di verifica istruttoria ha, dunque, palesemente agito in violazione delle regole dettate dall'art. 10 del R.O., svolgendo un'attività di verifica palesemente erronea e fuorviante, attestando come NON ALLEGATI documenti che in realtà risultano allegati alla domanda e caricati sulla piattaforma telematica.

La delibera del Comitato di Valutazione di non ammissibilità della domanda presentata dalla società ricorrente è stata, poi, a sua volta viziata dall'inesatta verifica svolta a monte dal Soggetto gestore.

Non solo, il procedimento di valutazione che ha portato alla delibera finale, appare zoppo, incompleto, poiché manca del tutto (o perlomeno della stessa non vi è alcun espresso atto scritto che ne dia prova di svolgimento) la fase **dell'approfondimento istruttorio** che avrebbe dovuto svolgere il Comitato di Valutazione tramite il suo delegato prima della delibera finale di ammissione o non ammissione della domanda.

La mancanza della fase di approfondimento istruttorio è confermata dalla circostanza che l'errore istruttorio sopra denunciato, è talmente macroscopico che difficilmente sarebbe sfuggito, nella seconda fase istruttoria di verifica, usando l'ordinaria diligenza, ed è ancor più confermata dalla circostanza che la Check list predisposta dall'istruttore non è sottoscritta per presa visione dal componente delegato del Comitato di Valutazione, **senza considerare altresì che lo stesso atto di verifica non reca alcuna data per cui non è possibile evincere la successione temporale degli atti endo-procedimentali adottati che avrebbero poi dovuto portare alla delibera finale.**

Il procedimento di formazione della volontà del Comitato di valutazione è stato evidentemente compromesso dall'incompleta, oltretutto, inesatta e negligente, attività istruttoria di verifica della documentazione allegata alla domanda, sicché i presupposti di fatto non sono stati correttamente prospettati al Comitato di valutazione deliberante. L'invalidità della delibera è evidentemente un'invalidità derivata dalla sostanziale irregolarità dell'attività istruttoria di verifica della domanda.

Ma la delibera del Comitato di valutazione presenta anche un profilo di invalidità propria: la totale mancanza di motivazione.

D. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – ART. 3 LEGGE 241/90

La delibera del Comitato di valutazione di non ammissibilità della domanda della ricorrente è viziata da difetto assoluto di motivazione.

Infatti, dalla lettura del verbale della riunione del 19.02.2021 che contiene la delibera di non ammissibilità della domanda della CSD2 srl, non si evince, neanche sinteticamente, per quali motivi il Comitato, all'unanimità dei suoi componenti, ritiene non ammissibile la domanda, in palese violazione dell'art. 3 Legge 241/90 *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

Nel caso di specie, posto che l'istruttoria non ha coerentemente riportato i presupposti di fatto compromettendo la corretta formazione della decisione dell'organo deliberante, la delibera del Comitato di valutazione, di cui al verbale del 15/03/2021 impugnata, non contiene l'esplicita indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste a base della decisione. Probabilmente se gli stessi fossero stati enunciati espressamente, il Comitato non si sarebbe determinato per la non ammissibilità e l'errore macroscopico della prima fase istruttoria sarebbe emerso *ictu oculi*.

La “motivazione” riportata con quella che appare una mera *formula di stile*, **uguale ed indistinta per tutte le domande ritenute non ammissibili**, non soddisfa i requisiti minimi richiesti a pena di nullità dell'atto, e non può giuridicamente ritenersi sufficiente.

MA quand'anche il Tribunale adito dovesse ritenere sufficiente la motivazione riportata nel verbale, comunque resterebbe una motivazione viziata dall'invalidità degli atti istruttori palesemente viziati dall'erronea e falsa interpretazione dei presupposti fatto.

E' evidente che i vizi della fase istruttoria, hanno invalidato a cascata la delibera finale di non ammissibilità della domanda, la cui motivazione risulta palesemente viziata dall'inesatta verifica dei presupposti di fatto.

E. VIOLAZIONE DI LEGGE. TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI RIESAME. MANCATA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RIESAME – ARTT . 3 E 10 BIS LEGGE 241/90 VIOLAZIONE DEL DOVERE DI MOTIVAZIONE

Come già indicato in premessa Fincalabra S.p.A. pur ricevendo dalla società ricorrente specifica domanda di riesame, non rispondeva alla società istante e non comunicava alla stessa alcunchè in merito alla conclusione del procedimento di riesame, pur tacendo alla società le ragioni del rigetto

della domanda di riesame, pubblicava sul sito istituzionale il terzo elenco degli esiti delle domande in riesame presentate dalle società non ammesse, tra le quali compariva anche quella presentata dalla BIBA Srl : domanda di riesame “*non accolta*”.

Ancora una volta il *modus procedendi* tenuto da Fincalabra SpA è in palese violazione delle comuni regole di trasparenza, legalità (obbligo di motivazione) e correttezza.

Il mancato accoglimento dell'istanza di riesame è avvenuto senza la comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda di riesame alla società istante, dunque omettendo la comunicazione dei motivi di rigetto alla società ed impedendo alla società di partecipare alla fase conclusiva del procedimento di riesame.

La stessa delibera di rigetto dell'istanza di riesame e soccorso istruttorio, è priva di motivazione.

Nel verbale n. 11 del 29/03/2021, pag. 5, del Comitato di Valutazione si legge “*Il Comitato di Valutazione, al termine delle attività di verifica e di valutazione, tenuto anche conto delle risultanze istruttorie formulate dal soggetto gestore e riportate nella tabella allegata, e facendo seguito a quanto relazionato dal suo componente relatore che ha precedentemente approfondito e verificato la fondatezza o meno delle richieste di riesame presentate, delibera all'unanimità l'accogliibilità/non accogliibilità delle richieste di riesame secondo le risultanze riportate nella tabella – debitamente sottoscritta sia dagli uffici di competenza del soggetto gestore, che dai singoli Componenti del Comitato di Valutazione – allegata (Allegato 3) al presente verbale, per costituirne parte integrante*” [...]

“*Il Comitato di valutazione, relativamente alle imprese la cui richiesta di riesame non è stata accolta conferma quindi le motivazioni di non ammissibilità risultanti dalle istruttorie a suo tempo svolte dal Soggetto Gestore sulla domanda presentata, non ritenendosi le osservazioni proposte idonee a superare i motivi di esclusione ed invita il Soggetto gestore a procedere alla pubblicazione sul portale Calabria Europa delle sole risultanze della delibera del Comitato, con esclusione quindi delle altre colonne contenenti la proposta del Soggetto gestore e le motivazioni originarie di non ammissibilità*”.

Balza anzitutto agli occhi la circostanza che i verbali di riunione del Comitato di Valutazione del 15/03/2021 e del 29/03/2021 sono praticamente sovrapponibili nella parte motiva.

ED ancora appare palese che il Comitato di Valutazione non abbia svolto la sua vera funzione di organo deliberante, ma abbia semplicemente ratificato acriticamente l'attività svolta dal Soggetto gestore in sede di istruttoria.

Anche durante il procedimento amministrativo di riesame il Comitato di valutazione avrebbe dovuto svolgere un approfondimento istruttorio, che tuttavia non ha svolto, e la sua deliberazione non è frutto di un percorso di valutazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, come emerge dalle seguenti circostanze:

- l'istruttoria svolta dal soggetto gestore non è sottoscritta dal componente delegato del Comitato di Valutazione
- l'atto che contiene la predetta istruttoria è privo di data ed è quindi impossibile stabilire quando l'attività istruttorio sia stata svolta
- in fase deliberante non esiste alcun passaggio motivazionale che consenta di ritenere ragionevolmente che il Comitato di Valutazione abbia letto la domanda di riesame del ricorrente, abbia svolto l'approfondimento istruttorio successivamente all'istruttoria compiuta dal soggetto gestore, abbia quindi formato consapevolmente e scientemente la propria volontà deliberante.

Il Comitato di Valutazione fa propria la conclusione adottata dal Soggetto gestore in sede di istruttoria dell'istanza di riesame, tanto da considerare l'atto di istruttoria parte integrante del verbale del Comitato contenente la delibera di rigetto dell'istanza di riesame.

Allora bisogna vedere se il Soggetto Gestore, nel proprio atto istruttorio, abbia motivato, secondo quanto previsto dall'art.3 della 241/90, le ragioni del rigetto dell'istanza di riesame e soccorso istruttorio presentato dalla BI.BA. srl.

Ancora una volta manca agli atti il ragionamento svolto da chi ha istruito la pratica che ha quindi portato a ritenere non accoglibile l'istanza di riesame.

Nella relazione istruttorio si legge testualmente come premessa (solite formule di stile prive di contenuti):

-letta la richiesta di riesame presentata dall'impresa, comprensiva dei relativi documenti ad essa allegati

- lette le motivazioni di non ammissibilità riportate nella lettera di comunicazione esiti inviata all'impresa interessata;

- analizzato il contenuto della CHECK LIST istruttorio avente per oggetto la verifica di ammissibilità/non ammissibilità della domanda di intervento finanziario presentata;

analizzato il Fascicolo documentale relativo all'impresa e contenuto all'interno della piattaforma informatica

L'istruttoria della richiesta di riesame si conclude con il seguente esito da proporre al comitato di valutazione:

“Esito NEGATIVO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: Le motivazioni , le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'impresa nella richiesta di riesame non si ritengono idonee a superare i motivi di non ammissibilità deliberati dal Comitato di valutazione, tenuto conto delle risultanze istruttorie predisposte dal Soggetto Gestore”

E' palese che nella specie non vi sia stato alcun procedimento di riesame, tant'è che anche la motivazione riportata è un contenitore vuoto.

Non solo, appare chiaro che il Comitato, che avrebbe dovuto riesaminare la propria delibera di non ammissibilità, di fatto non ha compiuto alcun atto, riportandosi alle conclusioni della prima istruttoria che a sua volta è stata richiamata apoditticamente in sede di istruttoria di riesame dallo stesso soggetto che la aveva inizialmente predisposta.

Dunque, nessun controllo in sede di riesame di eventuali vizi della delibera e nessuna motivazione di rigetto dell'istanza di riesame e soccorso istruttorio presentata dalla BI.BA. srl.

La delibera di rigetto dell'istanza di riesame, richiamando la relazione istruttoria redatta dal soggetto gestore, è totalmente priva del ragionamento logico-giuridico che consenta all'interessato di verificare la coerenza fra la premessa , costituita dalle ragioni di riesame indicate dall'interessato nella sua istanza ed in particolare modo la denuncia della mancanza dei presupposti per dichiarare non ammissibile la domanda del ricorrente (vd. Istanza di riesame allegata in atti), le motivazioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto giustificare in concreto la infondatezza delle lagnanze dell'interessato, con la conclusione del rigetto della domanda di riesame.

Ancora una volta acriticamente, per non dire arbitrariamente, il Comitato di valutazione, nella seduta del 29 marzo 2021, deliberava il rigetto della domanda di riesame presentato dalla società BI.BA. Srl, senza indicare le ragioni per le quali i motivi di riesame indicati dal ricorrente non venivano condivisi, e senza, dunque motivare le sue determinazioni: il Comitato riportava **pedissequamente** ai risultati della fase istruttoria, che, come si è sopra detto, risultano palesemente viziati.

Dunque, ancora una volta, la delibera risulta viziata da atti endo-procedimentali, carenti ed erronei, viziata da difetto/carenza di motivazione e non per ultimo da grave violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi di rigetto della domanda all'interessato. (art. 10 bis legge 241/90)

La società ricorrente, infatti, non ha mai ricevuto dal Comitato di valutazione o dal Soggetto gestore la comunicazione, con indicazione espressa dei motivi, della delibera di rigetto della sua domanda di riesame.

Gli atti impugnati sono dunque illegittimi e meritano di essere annullati previa concessione della loro sospensione e adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti necessari ed idonei a garantire al ricorrente la invocata giustizia sostanziale.

Sussistono, infatti, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* come meglio si specifica con i seguenti

MOTIVI CAUTELARI

Fumus boni iuris – i motivi di ricorso e i motivi aggiunti di cui al presente atto costituiscono il *fumus boni iuris* su cui si fonda l'istanza cautelare formulata in ricorso

Periculum in mora – La società BI.BA. srl opera nel campo della ristorazione, della somministrazione di bevande ed alimenti al pubblico, nel settore del turismo e della ricettività, si tratta dei settori più gravemente colpiti dalla pandemia a causa dei ripetuti lockdown, dei divieti di consumazione in luoghi aperti al pubblico, degli obblighi del distanziamento sociale, delle regole imposte nelle zone cd. rosse e arancioni e a tutti note.

Il finanziamento richiesto dalla società (€ 80.000,00), viste le particolari condizioni vantaggiose accordate dal Fondo Calabria Competitiva, consentirebbe alla società di recuperare in termini di liquidità una forza finanziaria perduta in questo lungo anno di pandemia, e testimoniata dal possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi ed economici e finanziari per la partecipazione al Bando del Fondo Calabria Competitiva .

La dotazione finanziaria del Fondo Calabria Competitiva è pari a € 40.000.000,00, ciò significa che, nelle more del presente giudizio, detta dotazione potrebbe definitivamente estinguersi e alla società istante vedrebbe definitivamente preclusa l'occasione di finanziamento.

Si ricorda, infatti, come emerge dagli elenchi delle società ammesse al finanziamento e allegati al ricorso, che le domande di finanziamento presentate per la partecipazione al Fondo Calabria Competitiva non potranno essere tutte soddisfatte visti gli importi complessivamente richiesti da tutti i partecipanti al bando.

Fincalabra S.p.A., infatti, sta procedendo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento e così esclusa dalla procedura la BI.BA. Srl, ha ammesso altri partecipanti che si trovano in posizione di graduatoria seguente rispetto alla società ricorrente .

Conseguentemente la società ricorrente, in attesa della pronuncia di merito, potrebbe non recuperare più il finanziamento che invece le spetterebbe per posizione di graduatoria e per requisiti, attesa l'illegittima esclusione dalla procedura, già ampiamente argomentata sopra.

Il successivo eventuale risarcimento del danno non potrebbe sicuramente ristorare il pregiudizio all'attività di impresa che oggi la BI.BA. Srl sta soffrendo, aggravato dalla illegittima ed immotivata esclusione dal finanziamento richiesto per cui è causa, poiché in questo momento ciò che è indispensabile alla società per continuare a rimanere attiva sul mercato è la liquidità immediata.

LA BI.BA. Srl nella procedura di selezione è riuscita a conquistare una posizione in graduatoria utile a rientrare nella dotazione del fondo, e la sua posizione (acquisita in virtù dell'ordine cronologico di presentazione della domanda) potrebbe essere ingiustamente retrocessa a causa della concessione di finanziamento a partecipanti aventi una peggiore posizione in graduatoria.

Il pregiudizio sarebbe quindi irreparabile, poiché il Fondo Calabria Competitiva è stato finanziato per la somma complessiva di euro 40.000.000,00, le domande vengono soddisfatte in forza del principio cronologico e fino all'esaurimento del fondo stesso, il riconoscimento giudiziale tardivo della ammissibilità della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente potrebbe definitivamente pregiudicare l'EFFETTIVO accesso al finanziamento richiesto, vanificando l'istanza di giustizia effettiva e sostanziale invocata dalla società ricorrente col presente ricorso.

A dimostrazione della irreparabilità del danno si allegano i Comunicati del 25.02.2021, del 14.04.2021 e del 29.04.2021 di erogazione dei finanziamenti del Fondo Calabria Competitiva pubblicati sul sito di Fincalabra SPA dove si legge *“In conseguenza di tale ulteriore trasferimento, si informa che Fincalabra SpA, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, procederà nei prossimi giorni ad erogare i finanziamenti accordati in favore delle residue imprese beneficiarie con le quali sono stati stipulati, o saranno stipulati, i relativi contratti di finanziamento.”*

Ed il decreto dirigenziale n. N°. 3832 del 13/04/2021 del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria avente ad OGGETTO: POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 DGR N. 483/2020 ISTITUZIONE "FONDO CALABRIA COMPETITIVA (FCC)" TRASFERIMENTO FONDI AL SOGGETTO GESTORE FINCALABRA S.P.A. ANNUALITÀ 2021

Atteso che, il tempo a disposizione della società ricorrente, non consente di attendere la fissazione dell'udienza per la trattazione di merito del ricorso, per i motivi sin qui illustrati, la BIBA SRL, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

In via cautelare ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 56 cpa

All'Ill.mo Presidente del TAR adito, in primissima istanza, ex art. 56 cpa, e quindi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo della Calabria – Catanzaro - affinché , voglia, ciascuno nella rispettiva sede cautelare, accertata la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sospendere la delibera che ha disposto la non ammissibilità della società istante, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori al fine di permettere alla società BIBA Srl di non vedere precluso definitivamente, nelle more del giudizio di merito, l'accesso al finanziamento integrale sul “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” come da domanda n. 43458 , numero progressivo 744, disponendo eventualmente l'ammissione con riserva della società, disponendo il soccorso istruttorio, e disponendo , se ritenuto opportuno ai fini della sostanziale tutela del ricorrente, l'accantonamento delle somme richieste in finanziamento sul Fondo Calabria Competitiva dalla predetta società, e/o adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e opportuno a preservare e tutelare , nelle more del giudizio cautelare e di merito , la posizione giuridica della società istante, al fine di non vedere vanificata la tutela giudiziaria accordata dalla legge.

NEL MERITO

- Disporre l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
 - Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. – Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria – soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria – adottata nella riunione del 15/03/2021, di cui al verbale n. 9 del 15/03/2021, con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda cod n. 43548 presentata dalla ricorrente BIBA S.R.L. (**Allegato n. 1**), in data 27/01/2021 con la quale veniva chiesto l'accesso al “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” - POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 : Asse 3 – competitività dei Sistemi produttivi: Azione 3.2.1 comunicato alla società ricorrente a mezzo pec in data 17.03.2021 con nota del 16/03/2021 prot. N. 2048
 - Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva, costituente allegato n. 1 al verbale n. 9 del 15/03/2021 (Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 691 AL 790); (all. n. 5)

- Dell'atto di "VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI INTERVENTO FINANZIARIO PRESENTATA" dalla BIBA Srl, redatto da Fincalabra, Soggetto Gestore, su modelli prestampati e check-list, privo di data sottoscritto dall'istruttore Alberto Maria Scrima e dalla dott.ssa Emilia Mascalchi nella duplice veste di *Responsabile di Linea di Intervento*, e di *Responsabile "U29/03/2021 Ufficio Finanziamenti"*
 - Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla società BIBA Srl, adottata nella riunione del 29/03/2021 di cui al verbale n. 11 del 29/03/2021;
 - Dell'elenco degli esiti delle domande di riesame costituente all. n. 3 del predetto verbale n. 11 del 29/03/2021 (Elenco richiesta riesame); (All. n. 6)
 - Dell'atto del Soggetto Gestore (Fincal SpA) contenente l'Istruttoria Richiesta di Riesame presentata dalla società BIBA Srl, , priva di data, e sottoscritta dalla Dott.ssa Emilia Mascalchi nella qualità di *Istruttore e Responsabile di Linea di Intervento* e dal Dott. Giuseppe FRisini *n.q. di Responsabile Area Incentivi e Finanziamenti*
 - Di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi allo strumento finanziario "Fondo Calabria Competitiva"; (All. 13)
 - Degli elenchi degli esiti dei riesami; (all. n. 14)
 - Di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e comunque inerenti la domanda di finanziamento n. 43548 presentata dalla BIBA S. r.l.
- Ordinare al Soggetto Gestore del Fondo Calabria Competitiva, Fincalabra SpA, di dichiarare ammissibile la domanda della BIBA SRL, con riconoscimento del chiesto finanziamento di 80.000,00 euro.

In ogni caso

Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge

Allegato in calce procura speciale

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. domanda n. 43458 presentata dalla ricorrente BIBA S.R.L.
2. ricevuta di presentazione della domanda generata dalla piattaforma telematica
3. schermata video piattaforma telematica Fondo Calabria Competitiva, profilo personale della società BIBA SRL
4. nota della Fincalabra SpA del 16/03/2021 prot. N. 2048 di comunicazione di non ammissibilità della domanda;
5. verbale n. 9 del 15/03/2021 del Comitato di Valutazione ;
6. allegato n. 1 del verbale n. 9 del 15/03/2021 del Comitato di Valutazione (Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 691 AL 790);
7. allegato n. 2 del verbale n. 9 del 15/03/2021 del Comitato di Valutazione (Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 691 AL 790);
8. atto di “VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI INTERVENTO FINANZIARIO PRESENTATA” dalla BIBA Srl, redatto da Fincalabra, Soggetto Gestore, su modelli prestampati e check-list, privo di data sottoscritto dall’istruttore Alberto Maria Scrima e dalla dott.ssa Emilia Mascalchi nella duplice veste di *Responsabile di Linea di Intervento*, e di *Responsabile “U29/03/2021 Ufficio Finanziamenti*
9. istanza di riesame presentata dalla società BIBA Srl a mezzo pec
10. verbale n. 11 del 29/03/2021 del Comitato di Valutazione
11. allegato n. 1 verbale n. 11 del 29.03.2021 del Comitato di Valutazione;
12. allegato n. 2 del verbale n. 11 del 29.03.2021 del Comitato di Valutazione
13. allegato n. 3 del verbale n. 11 del 29.03.2021 del Comitato di Valutazione
14. relazione istruttoria richiesta di riesame presentata dal BIBA Srl, redatto dal Soggetto Gestore in persona della Dott.ssa Emilia Mascalchi nella qualità di *Istruttore e Responsabile di Linea di Intervento* e del Dott. Giuseppe Frisini n.q. di *Responsabile Area Incentivi e Finanziamenti*
15. Elenchi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX degli esiti di valutazione delle domande presentate pubblicato sul sito di Fincalabra SpA
- 15.bis Elenco X degli esiti di valutazione delle domande presentate pubblicato sul sito di Fincalabra SpA

16. Elenchi I, II, III, IV, V degli esiti delle domande di riesame pubblicati sul sito ufficiale di Fincalabra S.p.A.
- 16 bis. Elenco VI degli esiti delle domande di riesame pubblicati sul sito ufficiale di Fincalabra S.p.A.
17. Regolamento Operativo del Fondo Calabria Competitiva
18. Deliberazione 483 del 15.12.2020 della Giunta Regionale
19. Decreto Dirigenziale N° 13953 del 18/12/2020 Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attivita' Produttive e Turismo - Settore 04 - Imprenditoria Giovanile e Femminile;
20. Decreto n. 333 del 2.11.2020 della Giunta Regionale
21. Decreto dirigenziale N° 3832 del 13/04/2021 Dipartimento Lavoro Regione Calabria
22. Comunicato del 25.02.2021 di erogazione dei finanziamenti del Fondo Calabria Competitiva
23. Comunicato del 29.04.2021 di erogazione dei finanziamenti del Fondo Calabria Competitiva
24. Comunicato del 14.04.2021 di erogazione dei finanziamenti del Fondo Calabria Competitiva
25. Verbale di accesso agli atti della procedura di selezione delle domande di ammissione al Fondo Calabria Competitiva del 08/04/2021
- 25bis Istanza di accesso atti presentata da Bi. BA. srl
26. Visura CCIA ordinaria della BIBA Srl
27. Visura CCIA ordinaria della NOMAR IMMOBILIARE SRL
28. Copia documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante BI.BA. srl

Sempre in via istruttoria

Voglia l'Ill.mo TAR adito disporre l'accesso "virtuale" alla piattaforma telematica predisposta da Fincalabra SpA, attraverso il profilo personale della società ricorrente.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a 80.000,00 euro ed il contributo unificato è determinato in misura fissa di € 650,00

Reggio Calabria, li 30/04/2021

Avv. Maria Elena Giovannella